

## Nuovi incentivi per l'efficienza energetica

Carissimi Soci,

vi informiamo che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che introduce nuovi incentivi per promuovere l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e delle aziende.

Più precisamente il provvedimento ministeriale, attuativo del D.lgs. 28/2011 prevede incentivi destinati a privati, imprese e pubbliche amministrazioni per piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L'incentivo coprirà il 40% delle spese effettuate, con tetti massimi differenziati per tipo di intervento e potenza dell'impianto, e verrà erogato in 2 o 5 anni:

- 1) per gli interventi sull'involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell'incentivo è di 250.000 euro (quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l'incentivo sarà comunque di 250.000 euro);
- 2) per le finestre, il valore massimo dell'incentivo è di 45.000 euro per le zone climatiche A, B e C, e di 60.000 euro per le zone climatiche D, E ed F;
- 3) per le caldaie a condensazione fino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell'incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro;
- 4) per i sistemi di schermatura e ombreggiamento fissi o mobili, il valore massimo dell'incentivo è di 20.000 euro, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro.

Il nuovo Conto termico è riservato a impianti con una potenza massima di 500 kW e una superficie massima di 700 mq (l'obiettivo era quindi quello di escludere dagli incentivi i grandi impianti).

E' previsto uno stanziamento complessivo di 700 milioni di euro per gli interventi dei privati (imprese comprese), per le spese relative a:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW (durata incentivo: 2 anni);
- sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 500 kW (durata incentivo: 5 anni);

- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (durata incentivo: 2 anni);
- Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati (durata incentivo: 2 anni);
- Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 700 metri quadrati (durata incentivo: 5 anni);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW (durata incentivo: 2 anni);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW (durata incentivo: 5 anni).

Il Decreto Ministeriale prevede inoltre ulteriori interventi incentivabili ma solo per la Pubblica Amministrazione (lo Stato ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 200 milioni di euro):

- Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (durata incentivo: 5 anni);
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (durata incentivo: 5 anni);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (durata incentivo: 5 anni);
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da SSE e SSO, fissi o mobili, non trasportabili.

Per essere ammessi all'incentivo, gli interventi devono rispettare determinati valori: di trasmittanza massima, secondo la zona climatica, per

l'involucro e le finestre; di rendimento termico per le caldaie.

**Nuovi incentivi e detrazioni fiscali.** Gli incentivi del nuovo "Conto termico" non sono cumulabili con altri incentivi statali. Più precisamente, alcuni interventi per i quali i privati potranno avere l'incentivo del 40% (pompe di calore e solare termico) sembrano coincidere con quelli agevolati dalla detrazione del 55%, valida fino al 30 giugno 2013. Se il "conto termico" sarà confermato, il privato potrà scegliere tra le due agevolazioni (rimborso del 40% della spesa in 2 o 5 anni oppure detrazione del 55% della spesa in 10 anni). Nel secondo gruppo, relativo agli interventi agevolabili per le pubbliche amministrazioni (miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici) ritroviamo gli stessi lavori (tranne i sistemi di schermatura e ombreggiamento) agevolati dalla detrazione del 55%, che è accessibile però solo ai privati. Con il nuovo "conto termico" anche le P.A. quindi potranno migliorare l'efficienza energetica dei propri edifici.

**Come ottenere gli incentivi.** Occorrerà presentare domanda al Gestore Servizi Energetici (tramite un modulo che sarà predisposto dallo stesso GSE) entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Alla domanda occorrerà allegare, secondo il tipo di intervento, l'Attestato di Certificazione Energetica, le schede tecniche dei componenti installati, l'asseverazione del corretto dimensionamento dell'impianto, fatture e ricevute dei bonifici, diagnosi energetica se prevista, autodichiarazione di non cumulo con altri incentivi, ecc. Tutti i documenti vanno conservati per 5 anni. Per interventi su edifici dotati di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 100 kW, è richiesta diagnosi energetica prima dell'intervento e certificazione energetica dopo l'intervento. Entrambe sono richieste sempre per interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio.

Tutti i dettagli per poter accedere ai nuovi incentivi sono contenuti all'interno della bozza di Decreto Ministeriale disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Energia • Agevolazioni.

Il Segretario Generale  
dott. Corrado Oppizzi

## MERCATO

**L'Istat conferma: inflazione al 2,6 per cento**

Ad ottobre il tasso d'inflazione annuo segna una brusca frenata, scendendo al 2,6% dal 3,2%. Il rallentamento risente anche del calo dei prezzi dei carburanti e del favorevole confronto con il periodo dell'anno scorso che registrò l'effetto del rialzo dell'Iva. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari. Il dato tendenziale torna così ai livelli di circa un anno e mezzo fa, ovvero al maggio 2011. Su base mensile i prezzi sono rimasti fermi. Per quanto riguarda specificatamente i carburanti, ad ottobre rispetto a settembre, scendono sia i prezzi della benzina sia del gasolio per mezzi di trasporto. La verde scende del 2,4% su base mensile e il diesel dell'1,5%. Su base annua i rialzi restano a doppia cifra ma in deciso rallentamento, per la benzina si passa al 16,3% (dal 20,1% di settembre), per il gasolio si passa al 17,9% (dal 21,7%).

**Notizie sui mercati**

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Building Solution, società con la missione di azienda di consulenza globale dedicata al mondo delle costruzioni, ai prodotti per l'edilizia ed al settore delle "utilities". La nuova denominazione "BRG Building Solution" è stata assunta da BRG Consult a seguito del recente cambiamento di ragione sociale.

BRG Building Solution ([www.consultgb.com](http://www.consultgb.com)) opera attraverso le proprie sedi di Londra, Summit (NJ, USA), San Francisco (CA, USA), Pechino e Nuova Delhi.

**Settore sanitario****ROCA GROUP raggiunge gli obiettivi di crescita**

ROCA GROUP raggiunge gli obiettivi di crescita e redditività con un fatturato di 1,551 milioni di euro nel 2011, con una crescita del 3,5% rispetto al 2010. ROCA GROUP attribuisce la crescita ad un crescente impegno legato ai mercati emergenti. La società ha concentrato i suoi sforzi sulla compensazione del crollo del mercato iberico (Spagna e Portogallo) e sul rallentamento dei mercati del centro-europa, storicamente regioni con elevati volumi e margini per ROCA GROUP. L'incremento delle vendite, in particolare, è dovuto alla crescita di paesi come il Brasile (diventato primo in termini di fatturato), Russia, India e Cina che rappresentano il 40% del fatturato di ROCA GROUP.

**GROHE si affida al "MADE IN GERMANY"**

Sia la qualità che l'ingegneria tedesche godono di un'ottima reputazione in tutto il mondo e sono considerati, per le aziende tedesche operanti a livello internazionale, i fattori più rilevanti e di successo. La GROHE AG, il più grande fornitore europeo di idrosanitari monomarca, si basa sull'innovazione e sulla qualità "MADE IN GERMANY" di tutte le sedi in tutto il mondo. Nel 2011 il GRUPPO GROHE ha incrementato i ricavi delle vendite del 19% rispetto all'anno precedente; in Germania, i ricavi di vendita sono aumentati dell'11% ma la

crescita maggiore è stata raggiunta nel mercato asiatico. I fattori chiave del successo ottenuto da GROHE sono gli elevati standard qualitativi dei propri prodotti. La qualità, il design, la tecnologia e la sostenibilità sono i principali valori del marchio tedesco. Questo è uno dei motivi per cui GROHE è divenuto una delle aziende attive nella lotta contro il plagio collaborando a stretto contatto con le autorità locali e doganali. Di recente ha contribuito a far sequestrare e distruggere migliaia di prodotti contraffatti in Cina e negli Emirati Arabi.

**HANGROHE collabora con JOHN LEWIS per nuova attività nel settore sanitario**

La HANGROHE è uno dei marchi che collaborerà con JOHN LEWIS PARTNERSHIP per sperimentare una nuova iniziativa imprenditoriale nel settore dei bagni su misura. La prima showroom dedicata al bagno sarà all'interno della filiale di John Lewis Milton Keynes e si andrà ad affiancare alla linea cucina.

**La H&R JOHNSON cambia il marchio di articoli sanitari e accessori da bagno**

La H&R JOHNSON, azienda leader dell'industria ceramica, ha cambiato il marchio di articoli sanitari e accessori da bagno in JOHNSON BATHROOMS. L'adozione del nuovo marchio ha lo scopo di incrementare l'attività produttiva della JOHNSON BATHROOMS investendo in capacità produttiva e penetrazione del mercato.

## NORMATIVE

## Credito

**Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 contenente "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180". Le nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 3 del decreto, alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il provvedimento in oggetto apporta significative modifiche alle vigenti disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che, a sua volta, dava attuazione alla precedente direttiva 2000/35/CE (ormai sostituita dalla richiamata direttiva 2011/7/UE). Tra le principali novità, di seguito illustrate nel dettaglio, si segnala in particolare la previsione di un regime ad hoc per i pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione rispetto ai quali vengono prescritti termini stringenti e, soprattutto, inderogabili dalle parti, diversamente da quanto invece previsto nelle transazioni tra privati.

**Ambito d'applicazione**

Le disposizioni in esame si applicano ad ogni pa-

gamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, fatti salvi:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure di ristrutturazione del debito;
- b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Rispetto al testo precedente, pertanto, sono escluse dall'ambito d'applicazione anche le procedure di ristrutturazione del debito (di recente introduzione) mentre viene meno la limitazione (attualmente prevista) per le richieste di interessi inferiori ad € 5. Un'importante precisazione è riportata nell'ambito delle definizioni laddove viene specificato che nella nozione di pubblica amministrazione rientrano:

- le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), vale a dire le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico nonché le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- ogni altro soggetto (dunque anche soggetti di diritto privato) tenuto al rispetto della disciplina di cui al medesimo Codice dei contratti pubblici.

Infine, si specifica che per importo dovuto deve intendersi la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. Dal novero delle definizioni sparisce, pertanto, quella specifica relativa ai ritardi di pagamento così come la definizione di prodotti alimentari deteriorabili il cui regime di pagamento, come noto, è oggi disciplinato dall'art. 62 D.L. 1/2012. Sotto questo profilo non è chiaro al momento se, dal 1 gennaio 2013, la disciplina sui termini di pagamento contenuta nel provvedimento qui commentato sostituirà, relativamente alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari, quella contenuta nel comma 3 dell'art. 62 del DL 1/2012. Al di là di qualsiasi altra considerazione, non si può fare a meno di evidenziare che sarebbe piuttosto singolare e assai poco giustificabile, aver inserito nel secondo dei decreti diretti a consentire al nostro Paese di "uscire dal baratro" una disposizione destinata ad avere una incerta applicazione di pochi mesi considerato che l'esistenza della direttiva, e il parallelo obbligo di recepimento, erano ovviamente ben noti al Governo.

**Termini di pagamento**

Le nuove disposizioni in materia di termini di pagamento, come anticipato, prevedono un regime differenziato a seconda che si riferiscano a transazioni commerciali tra imprese ovvero transazioni tra PA ed imprese. Il termine legale, decorso il quale (dal giorno successivo) scattano automaticamente gli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, corrisponde a 30 giorni che decorrono dalla data:

- di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (a tal fine, eventuali richieste di integrazione o modifica formali non hanno effetto);
- di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di

pagamento ovvero quando tale data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

- dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire anche un termine superiore, fino ad un massimo di 60 giorni. Potranno tuttavia essere concordati termini di pagamento superiori a 60 giorni a condizione che siano espressamente pattuiti (e provati per iscritto) e che non siano gravemente iniqui per il creditore. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione il termine legale è di 30 giorni, derogabile fino ad un limite massimo di 60 giorni, ma solo a condizione che tale deroga sia giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Diversamente, per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al d.lgs. 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine, il termine legale è raddoppiato e, pertanto, corrisponde a 60 giorni (inderogabili). In tutti i casi in cui il debitore è una PA, sono nulle le clausole aventi ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. Più in generale, le parti possono concordare pagamenti rateizzati nel qual caso, qualora una delle rate non sia pagata alla scadenza, gli interessi e il risarcimento potranno essere calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. L'eventuale procedura di accertamento della conformità della merce o dei servizi non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente (per iscritto) concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

#### Interessi moratori e spese di recupero

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ovvero ad un tasso concordato tra imprese. Nelle transazioni commerciali tra imprese, infatti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso da quello legale a condizione che non risulti gravemente iniquo per il creditore. Gli interessi legali di mora corrispondono al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali (Tasso BCE + 8%). Nei casi in cui il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta inoltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di provare un danno maggiore, che può ricomprendere i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito.

#### Clausole gravemente inique

Le clausole relative al termine di pagamento, al

saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. La nullità della clausola può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:

- il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
- la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
- l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Si considera in ogni caso gravemente iniqua (non è ammessa prova contraria) la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Si presume invece (salvo prova contraria) che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero. Viene infine estesa la legittimazione attiva in capo alle associazioni di categoria degli imprenditori, a cui viene riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti tutte queste ipotesi e di inibirne l'uso.

#### Le costruzioni rischiano le esclusioni. Rassicurazioni del vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Il nuovo decreto non contiene alcun esplicito riferimento ai lavori pubblici e ciò ha sollevato dubbi e perplessità con conseguenti richieste di chiarimento indirizzate al ministero. Nella direttiva 7/2011, recepita mediante il decreto, nelle premesse, all'undicesimo "considerando", si afferma esplicitamente che i settori cui si applica la disciplina "dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile". Questo richiamo esplicito si è perso nel testo del Dlgs di recepimento e non è rinvenibile alcun riferimento espresso. Svista del Governo o cosa esplicitamente voluta, resta il fatto che sono arrivate le prime assicurazioni: il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti dichiara infatti che il decreto legislativo si rende applicabile anche al settore dei lavori pubblici.

Del resto, quello delle costruzioni è uno tra i settori più colpiti dall'inaccettabile fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione, un fenomeno che determina una situazione di estrema sofferenza per le imprese che realizzano lavori pubblici ed estende i suoi effetti su tutta la filiera, creando i presupposti per l'insolvenza di migliaia di imprese. Da questo punto di vista, l'applicazione della nuova direttiva, e del relativo sistema sanzionatorio, al settore dei lavori pubblici, come sottolineato di recente anche dal Presidente dell'Associazione nazionale Costruttori Edili, sarebbe "un atto di responsabilità perché il settore ha cominciato a deindustrializzarsi e le imprese stanno morendo per i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, oltre che per la mancanza di credito e per la mancanza di lavori.

#### **IVA per cassa:**

##### **nuova disciplina in vigore dal 1° dicembre**

Segnaliamo che dal 1° dicembre 2012 entra in vigore la nuova disciplina dell'IVA per cassa. Le operazioni attive e passive effettuate a partire da tale data potranno beneficiare del regime della esigibilità differita dell'imposta istituito dall'art. 32 - bis del Decreto Legge 83 / 2012. Il limite massimo per poter fruire del regime passa da 200 mila euro a due milioni di euro. Tale somma va calcolata considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'IVA per cassa quanto quelle escluse. Secondo alcune stime, considerate le caratteristiche del tessuto economico nazionale, questo aumento consentirà l'accesso al sistema a oltre 95% degli operatori. Gli operatori che utilizzano il regime dell'IVA per cassa, oltre al vantaggio del rinvio dell'esigibilità dell'imposta al momento della effettiva percezione del corrispettivo, possono contare sulla possibilità di rinviare la detraibilità dell'imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Il campo di applicazione rimane circoscritto ai soli rapporti business to business, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito dei regimi speciali, tranne nel caso in cui, se si svolge anche una attività ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 Dpr 633/72), nel qual caso è data la possibilità di optare per la liquidazione differita limitatamente alla parte ordinaria.

#### **Semplificazioni. Remissione in bonis. Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 28.09.2012**

L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto "Decreto semplificazioni fiscali"), ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. Con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, al riguardo, i primi chiarimenti sulle semplificazioni introdotte con riferimento a comunicazioni ed adempimenti fiscali. Per ulteriori informazioni rimandiamo le aziende interessate alla lettura della circolare disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Comunicazioni.

## Imprese e società

#### **Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Circ. Ag. En. n. 36/E del 24.09.2012**

Come noto, l'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevices, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che le imprese o i soci/familiari siano tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati o ricevuti. Tale disposizione normativa - volta a rafforzare le misure che presidono il recupero della base imponibile non dichiarata - ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni

all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità. Al riguardo, ricordiamo che con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 (si veda, al riguardo, "ANGAISA Informa" n. 293), erano state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei predetti dati, e - con riferimento ai beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle citate disposizioni - era stato disposto che la comunicazione dovesse essere effettuata entro il 31 marzo 2012. Su quest'ultimo punto - tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e della assoluta novità del predetto obbligo - con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, tale termine è stato, dapprima, prorogato al 15 ottobre 2012 (si veda, in merito, si veda "ANGAISA Informa" n. 299), e poi, ulteriormente, prorogato al 31 marzo 2013, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012 (si veda, da ultimo, "ANGAISA Informa" n. 310). Inoltre, con la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 (si veda "ANGAISA Informa" n. 306), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità applicative della citata disposizione. Ora, con la Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012, l'Amministrazione finanziaria - a seguito di alcune criticità connesse alle modalità di applicazione della norma - ha fornito ulteriori precisazioni.

1) Certificazione. In assenza della documentazione di data certa antecedente all'inizio dell'uso privato del bene, i termini dell'accordo fra le parti (corrispettivo, durata ed altre condizioni contrattuali), possono essere dimostrati dal contribuente con altri mezzi di prova. L'Agenzia delle Entrate

ha in tal modo chiarito le istruzioni fornite con la citata Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, relative alla "verificabilità" degli elementi essenziali a determinare l'eventuale reddito diverso imputabile al socio/familiare, utilizzatore del bene aziendale. Istruzioni che, ricordiamo, si soffermavano sull'esigenza dell'atto scritto preesistente, in grado - considerata la correlazione tra le parti interessate - di evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell'ultimo momento.

2) Beni aziendali dati in godimento all'imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione. Il reddito diverso attribuibile all'utilizzatore del bene deve essere ridotto del maggior reddito d'impresa imputato al medesimo utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza ai sensi dell'art. 116 del Tuir), in seguito all'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento. E' questo un altro importante chiarimento contenuto nel documento di prassi in esame, volto a sterilizzare eventuali fenomeni di doppia tassazione, verificabili nei casi in cui l'utilizzatore coincida con l'imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione. Ipotesi nelle quali questi contribuenti - per la stessa operazione - si troverebbero a vedersi imputato sia un maggior reddito d'impresa/partecipazione a causa dell'indeducibilità del costo, sia un reddito diverso. Ecco perché l'Agenzia delle Entrate ha voluto sottolineare come, in queste fattispecie, il reddito diverso da tassare debba essere assunto come differenza fra l'eccedenza del valore normale del diritto di godimento del bene rispetto al corrispettivo pagato ed il reddito d'impresa corrispondente ai costi non ammessi in deduzione.

Il testo integrale della citata circolare è disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Imprese e società.

## Lavoro

### CCNL Terziario. Accordo convalida dimissioni e risoluzioni consensuali

Il 21 settembre è stato sottoscritto l'accordo che recepisce gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012 (in tema di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto).

La normativa, com'è noto, ha subordinato l'efficacia delle dimissioni dei lavoratori e della risoluzione consensuale del rapporto, o alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, o alla convalida effettuata presso DTL, Centri per l'impiego o sedi individuate dai CCNL. A seguito dell'accordo, risulta pertanto possibile effettuare la convalida in oggetto in sede sindacale, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Commissioni di Conciliazione, ove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni. La scelta di individuare le sedi sindacali per effettuare validamente la convalida si pone in linea con l'azione confederale, volta, nel corso di tutto l'iter di approvazione della riforma, a semplificare gli adempimenti previsti a carico delle imprese. Proprio in quest'ottica si è scelto di dare attuazione alla normativa favorendo una sede che è certamente più vicina all'impresa. Peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro, nella circolare n. 18/2012, a commento del nuovo adempimento, ha indicato le sedi sindacali come idonee ad offrire "le stesse garanzie di verifica delle genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa".

Rinviamo le aziende interessate alla lettura dell'accordo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Lavoro • CCNL Dipendenti.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

### ANGAISA Informa N° 314 • Riservato ai Soci

- ▶ Energia. Incentivi energia termica. Bozza decreto ministeriale 2012
- ▶ Fisco. Remissione in bonis. Circolare Ag. Entrate n. 38E del 28.09.2012
- ▶ Imprese e società. Beni concessi in godimento. Circ. Ag. En. n. 36E del 24.09.2012
- ▶ Lavoro. CCNL Terziario. Accordo convalida dimissioni del 21.09.2012



Inviare a:

\_\_\_\_\_

(Ragione sociale)

\_\_\_\_\_

(Cognome e nome)

\_\_\_\_\_

(Telefax)

\_\_\_\_\_

(e-mail)

\_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &  
ROSSO**

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.